



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- VISTO** l'articolo 38, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 secondo cui *“ciascuno Stato membro istituisce un Comitato per sorvegliare l'attuazione del programma (“comitato di sorveglianza”), previa consultazione dell'Autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del Programma”*;
- RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, *“ciascuno Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, attraverso un processo trasparente. Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto. Il*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

regolamento interno disciplina l'esercizio del diritto di voto e i dettagli della procedura in sede di comitato di sorveglianza conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato. Il regolamento interno può consentire ai non membri, compresa la BEI, di partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza.”;

RILEVATO che, ai sensi del medesimo articolo 39, commi 2 e 3, “*i rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza in veste consultiva e di sorveglianza*” e “*le agenzie decentrate competenti possono partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/1148 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI);

VISTO il Programma Nazionale BMVI 2021-2027 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2022)6203 del 24 agosto 2022;

VISTO Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;

VISTA la Sezione 6 del richiamato Programma Nazionale BMVI che individua i partner pertinenti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

RITENUTO di procedere all’istituzione del suddetto Comitato di sorveglianza entro i termini previsti ex articolo 38, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2021/1060

DECRETA

1. È istituito il Comitato di sorveglianza del Programma Nazionale dell’Italia per lo *Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti 2021-2027*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Il Comitato di sorveglianza, in aderenza alle disposizioni previste dall'articolo 39 del Regolamento (UE) 2021/1060, è presieduto dall'Autorità di gestione del Programma Nazionale BMVI 2021-2027.

3. Sono membri del Comitato di sorveglianza con **funzione deliberante**, ciascuno rappresentato da un qualificato rappresentante:

- l'Autorità di gestione del Programma;
- le Amministrazioni centrali istituzionalmente competenti nelle materie dello strumento BMVI di seguito indicate:
 - Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
 - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
 - Stato Maggiore della Marina Militare;
 - Comando Generale della Guardia di Finanza;
 - Corpo delle Capitanerie di Porto;
- il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione;
- il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica;
- il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR);
- l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM);
- il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF);
- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- l'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- l'Associazione Porti Italiani (Assoporti) e l'Associazione Italiana dei Gestori Aeroportuali (Assaeroporti);
- la Confindustria, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori e l'Unione Italiana del Lavoro;
- la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;
- la Croce Rossa Italiana.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Per le deliberazioni del Comitato, il voto dei membri è ponderato, ossia è moltiplicato per l'indice di ponderazione indicato nel Regolamento interno.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza qualificata, ovvero se hanno ottenuto almeno il 65% dei voti ponderati espressi dai membri presenti del Comitato.

In caso di parità di votazioni, prevale il voto del Presidente.

Per la prima seduta del Comitato, il Regolamento interno è adottato a maggioranza qualificata dei presenti, ovvero se ha ottenuto almeno il 65% dei voti espressi dai membri di cui al paragrafo 3.

5. Partecipano ai lavori del Comitato di sorveglianza in **veste consultiva e di sorveglianza** i rappresentanti della Commissione europea e dell'Agencia europea della guardia di frontiera e costiera.

6. Possono, inoltre, prendere parte ai lavori, su invito del Presidente, i rappresentanti delle Agenzie decentrate o degli ulteriori enti interessati in relazione a specifiche tematiche trattate in sede di Comitato.

7. Al Comitato di sorveglianza, in aderenza alle disposizioni dell'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, sono attribuite le seguenti funzioni:

7.1 Esaminare:

- i progressi compiuti nell'attuazione del Programma Nazionale e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
- le questioni che incidono sulla performance del Programma e le misure adottate per farvi fronte;
- il contributo del Programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per Paese che sono connesse all'attuazione del programma;
- i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
- l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
- i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente;
- il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente.

7.2 Approvare:

- a. il proprio Regolamento interno e le sue successive modifiche;
- b. la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche;
- c. le relazioni annuali in materia di performance per il Programma Nazionale;
- d. il piano di valutazione e le eventuali modifiche;
- e. le eventuali proposte di modifica del Programma avanzate dall'Autorità di gestione.

7.3 Il Comitato di sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all'Autorità di gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i Beneficiari.

8. L'Autorità di gestione è incaricata di redigere il Regolamento interno del Comitato di sorveglianza e sottoporlo all'approvazione del Comitato stesso.

9. Il Regolamento interno disciplina i seguenti aspetti: modalità e tempi di convocazione; procedimento di assunzione delle deliberazioni; procedure di consultazione per iscritto; modalità di funzionamento di eventuali gruppi tecnici; prevenzione di situazioni di conflitto di interessi e applicazione del principio di trasparenza; esercizio del diritto di voto e i dettagli della procedura.

10. L'Autorità di gestione è incaricata di avviare tutte le attività conseguenti al funzionamento del richiamato Comitato di sorveglianza, ivi inclusa la raccolta dei nominativi dei referenti designati dai membri e non membri del Comitato a partecipare alle sedute.

Roma,

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Giannini